



Comune di Bubbiano

Provincia di Milano

**REGOLAMENTO
COMUNALE DI POLIZIA
IDRAULICA**

| | |
|--|-----------|
| TITOLO I: PROGRAMMAZIONE GENERALE | 4 |
| ART. 1 – FINALITÀ GENERALI..... | 4 |
| ART. 2 – INDIRIZZI PROGRAMMATICI | 5 |
| ART. 3 – DISPOSIZIONI APPLICATIVE..... | 6 |
| TITOLO II: GESTIONE RETI | 7 |
| ART. 4 – PIANIFICAZIONE | 7 |
| ART. 5 – ELABORATO TECNICO-CARTOGRAFICO | 7 |
| ART. 6 – FASCE DI RISPETTO | 8 |
| ART. 7 – ATTIVITÀ SOGGETTE A NULLA OSTA, AUTORIZZAZIONI O PERMESSI, ATTIVITÀ VIETATE, TOMBINATURE E NUOVE OPERE | 11 |
| ART. 8 – SCARICHI IDRICI..... | 18 |
| ART. 9 – RIPRISTINO DI CORSI D’ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA | 18 |
| ART. 10 – AUTORIZZAZIONE PAESISTICA..... | 19 |
| ART. 11 – PROCEDURE PER CONCESSIONI DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO | 19 |
| ART. 12 – CANONI DI POLIZIA IDRAULICA | 20 |
| TITOLO III: PROCEDURE AUTORIZZATIVE ED ADEMPIMENTI | 20 |
| ART. 13 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE | 20 |
| ART. 14 – DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA..... | 21 |
| ART. 15 - ITER AUTORIZZATIVO..... | 22 |
| ART. 16 - AUTORIZZAZIONE E CONVENZIONE | 23 |
| ART. 17 – PRONTO INTERVENTO | 24 |
| TITOLO IV: REGIME TARIFFARIO E SANZIONATORIO | 25 |
| ART. 18 – RISCOSSIONE DEI CANONI | 25 |
| ART. 19 - REVOCA AUTORIZZAZIONE | 25 |
| TITOLO V: NORME FINALI | 26 |
| ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI..... | 26 |

| | |
|---|----|
| ART. 21 – NORME DI RIFERIMENTO | 26 |
| <i>NORME NAZIONALI</i> | 26 |
| <i>NORMATIVE REGIONALI</i> | 30 |
| <i>DIRETTIVE</i> | 32 |
| <i>Riepilogo delle competenze</i> | 32 |

TITOLO I: Programmazione generale

ART. 1 – FINALITÀ GENERALI

Il Comune intende perseguire i seguenti obiettivi:

- conseguire un quadro conoscitivo del reticolo principale e minore, comprensivo di informazioni tecnico-operative e cartografiche, dell'ubicazione topografica della rete e dei rapporti con l'urbanizzato;
- inserire il reticolo idraulico minore negli elaborati per la Componente Geologica previsti dalla LR 41/1997 e successive deliberazioni che fanno parte integrante del Piano di Governo del Territorio, in modo da poter fissare le fasce di rispetto per determinare le attività soggette ad autorizzazione e quelle vietate;
- operare sul reticolo idraulico minore in una logica di sistema in rapporto con le reti tecnologiche (fognature ed altro) al servizio delle aree urbanizzate e localizzate nel sottosuolo stradale e urbano anche nel rispetto della Legge 152/06;
- definire un modello di gestione degli interventi di pianificazione e di manutenzione e dei nuovi interventi diretti ed indiretti sulle opere idrauliche presenti per sviluppare azioni di difesa dai rischi idraulici ed idrogeologici e di rivalorizzazione del territorio;
- attivare dei sistemi di prevenzione sulle aree, individuare le situazioni anomale o a rischio per limitare i danni idraulici ed intervenire nelle situazioni di emergenza legati alla protezione civile.

Questi obiettivi sono la base di un'azione comunale per:

- attuare una corretta gestione del territorio, nel rispetto degli indirizzi di pianificazione di seguito esplicitati, svolgendo interventi ed azioni tali da assicurare un reticolo efficiente per qualità di deflusso e per tempestività di

ripristino in caso di dissesti o disservizi. Questi interventi dovranno essere svolti in sintonia con gli indirizzi di pianificazione regionale e provinciale;

- ridurre il rischio idrogeologico del territorio ed il suo utilizzo nel rispetto del suo stato, della sua tendenza evolutiva e delle sue potenzialità d'uso;
- risanare e riqualificare dal punto di vista idraulico le aree fluviali ed i canali irrigui riducendo il rischio idrogeologico e puntando ad utilizzare in modo razionale le risorse idriche superficiali.

ART. 2 – INDIRIZZI PROGRAMMATICI

Il Comune intende:

- attivare una serie di indirizzi programmatici che rispondano ai requisiti di uso del territorio e di polizia idraulica (art. 3 comma 114 LR 1/2000 e Allegato B DGR 7/7868 e DGR 7/13950/03);
- svolgere le attività di gestione e di manutenzione delle reti e di pronto intervento (DGR n°7867 del 25 Gennaio 2002 e DDUO 7745 del 8/5/2002, in parte modificati dalla DGR 3400/2006)

A tale riguardo, per meglio governare il sistema delle acque, opera per:

- approvare la presente normativa completata dall'elaborato tecnico-cartografico, come quadro disciplinare ed operativo di riferimento unitario;
- avviare una fase di censimento e di verifica delle opere, tendente al coordinamento ed alla razionale esecuzione degli interventi sulla rete, anche sulla base dei programmi degli Utenti e dei Richiedenti;
- stabilire un coordinamento con gli indirizzi del Piano di Governo del Territorio, della Regione e degli altri Enti Pubblici;
- attivare una manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria sul reticolo per rispondere agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dei sistemi;
- autorizzare i nuovi interventi, procedere alla riscossione dei canoni ed attivare le disposizioni sanzionatorie di polizia idraulica;

-
- individuare nuove modalità di gestione, di salvaguardia e di manutenzione del territorio anche attraverso la creazione di competenze interne in grado di svolgere questi specifici compiti.

ART. 3 – DISPOSIZIONI APPLICATIVE

Le disposizioni si applicano per gli interventi sul reticolo minore, sul reticolo principale in accordo con la Regione Lombardia, sulle fasce di rispetto e sul territorio circostante.

Tali disposizioni sono finalizzate per definire:

a) un'efficiente gestione delle acque per quanto riguarda:

- il loro deflusso idraulico nell'intero territorio comunale che garantisca la funzionalità del sistema irriguo e gli interventi di manutenzione, di pronto intervento e di ripristino per violazioni;
- la protezione idraulica nel Comune agendo sugli effetti determinati dal deposito di materiale ghiaioso ed improprio, le azioni di erosione e gli interventi sulle aree soggette ad esondazione;
- l'uso urbanistico-infrastrutturale nell'ambito comunale che non interferisca con l'azione idraulica;

b) le modalità di utilizzo del territorio inerenti a:

- la concessione di suolo agli utenti ed alle Aziende richiedenti;
- l'utilizzo delle aree e la realizzazione di manufatti;
- la sistemazione e manutenzione del reticolo minore;
- il divieto di opere;
- gli scarichi in corsi d'acqua;

c) le azioni di:

- riscossione dei canoni di polizia idraulica;
- erogazione delle sanzioni amministrative.

Il complesso procedurale così previsto, è finalizzato ad armonizzare gli interessi degli Operatori privati con quelli pubblici per un adeguato uso delle acque e del suolo comunale.

TITOLO II: Gestione reti

ART. 4 – PIANIFICAZIONE

Il Comune promuove un'azione di programmazione orientata a:

- conoscere lo stato e l'uso del reticolo e delle infrastrutture idrauliche in rapporto al territorio e all'urbanizzazione;
- istituire le fasce di rispetto adeguate al tipo di reticolo presente;
- definire un'azione di gestione e di manutenzione della rete;
- stabilire un'azione di polizia idraulica e le modalità di controllo;
- predisporre le convenzioni per le attività autorizzate.

A supporto dell'azione di programmazione, il Comune verifica le strutture idrauliche e le attività presenti sul territorio nelle fasce di rispetto, sulla base della:

- conformazione morfologica, idraulica e paesistica;
- posizione urbanistica e territoriale;
- importanza storico- sociale delle opere contermini;
- intensità dei rischi idraulici e degradi territoriali presenti;
- impatti sul territorio.

ART. 5 – ELABORATO TECNICO-CARTOGRAFICO

L'elaborato tecnico-cartografico viene predisposto attraverso:

- i criteri e le modalità di elaborazione del rapporto;

-
- l'analisi degli elementi territoriali (caratteristiche del territorio, dei vincoli, delle aree di salvaguardia);
 - l'individuazione dei reticoli e la loro suddivisione in principale e minore;
 - la mappatura del reticolo con indicazione delle fasce di rispetto.

I risultati di questa analisi porteranno a definire gli indirizzi della gestione delle reti, in rapporto alla viabilità, alle strutture urbanistiche ed agli attraversamenti presenti che interessano il reticolo.

L'elaborato cartografico sarà composto da:

- cartografia su base cartacea riportante reticolo principale e minore e le fasce di rispetto proposte per quest'ultimo alla scala del PGT in formato elettronico.

L'Elaborato fa parte del Piano di Governo del Territorio (PGT).

ART. 6 – FASCE DI RISPETTO

6.1

Le fasce di rispetto sono zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici.

6.2

Le fasce di rispetto sono state individuate tenendo conto:

- delle aree storicamente soggette ad esondazioni;
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- della necessità di consentire l'accessibilità al corso d'acqua per la sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Le distanze dai corsi d'acqua sono state definite calcolandole dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato dalla sommità della sponda incisa.

6.3

Per i corsi d'acqua principali e per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore di competenza comunale dovrà essere rispettata la distanza di 10m da entrambe le sponde.

La riduzione delle fasce potrà essere valutata esclusivamente dal punto di vista idraulico eseguendo uno studio, firmato da tecnico abilitato, che valuti la compatibilità idraulica della sezione d'alveo con una portata con tempo di ritorno di 100 anni e le eventuali aree di esondazione.

6.4 Fontanili

Le norme di attuazione del PTCP della Provincia di Milano indicano le disposizioni da applicare ai fontanili. Di seguito si riporta un estratto dell'art. 34 delle Norme di attuazione:

1. è vietato alterare la testa e l'asta dei fontanili attivi o nei quali sia ancora presente l'acqua e il fenomeno della risalita;
2. è vietata ogni opera di trasformazione, di urbanizzazione e di edificazione all'interno di una fascia, stabilita in via transitoria fino alla maggiore definizione da parte dei comuni, non inferiore a 50m misurati dall'orlo della testa e lungo l'asta per una fascia non inferiore a 25m se la situazione attuale lo consente. Nello specifico tali disposizioni non si applicano relativamente alle aree inglobate nell'urbanizzato per le quali lo stato di fatto non lo consente. Le eventuali recinzioni sono consentite solo in forma di siepi di vegetazione arbustiva;
3. è da promuovere la riqualificazione delle incisioni della testa e dell'asta per almeno 150m, dei fontanili attivi e di quelli potenzialmente riattivabili e la relativa vegetazione di pertinenza in quanto elementi di valorizzazione ecologica e agricola del territorio rurale;
4. oltre agli interventi necessari per la normale manutenzione della testa e dell'asta, da effettuarsi con tecniche tradizionali, legata alla funzione irrigua dei fontanili, sono ammessi interventi per la fruizione, quali piccole

attrezzature di osservazione e percorsi pedonali purché compatibili con le finalità della conservazione e della valorizzazione naturalistica del bene.

Secondo le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano art. 41 “Entro una fascia minima di m. 10 dal limite della incisione morfologica della testa e lungo l'asta del fontanile, almeno per il primo tratto di derivazione di m. 200, deve essere mantenuta la vegetazione spontanea ed eventualmente deve essere sostituita con vegetazione autoctona; in questa fascia possono essere realizzati, previo parere dell'ente gestore, fatte salve le competenze di altre pubbliche amministrazioni, in base alla vigente legislazione, esclusivamente percorsi pedonali nel massimo rispetto delle caratteristiche ambientali dei siti.”

6.5 Roggia Ticinello Occidentale

Secondo le disposizioni dell'art. 46 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP della Provincia di Milano lungo il corso della Roggia Ticinello Occidentale si applicano i seguenti indirizzi e prescrizioni di legge:

- a) la programmazione e progettazione degli interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica devono essere orientate verso soluzioni di tipo integrato che coniughino aspetti di prevenzione del rischio idraulico con il miglioramento della qualità delle acque e la fruibilità dei luoghi;
- b) le opere di difesa del suolo, di regimazione idraulica e in generale ogni intervento infrastrutturale sui corsi d'acqua devono essere realizzati in modo da rispettare la diversità ambientale, da ridurre al minimo la rottura di stabilità degli ecosistemi locali e le sue ripercussioni sui tratti situati più a valle. In tal senso devono essere individuate, conformemente alle disposizioni del PAI, aree libere in cui consentire la naturale divagazione dei corsi d'acqua e favorire il ristagno delle acque di supero nei brevi periodi di intensa precipitazione meteorica ed il successivo lento rilascio delle stesse al termine della crisi, evitando ove possibile di procedere con opere strutturali. La progettazione e la realizzazione delle opere di cui

-
- sopra deve tendere non solo a minimizzare gli impatti sulle componenti ambientali ma soprattutto al miglioramento della funzionalità ecologica dell'ambito fluviale e al miglioramento della qualità paesistica dei luoghi, con adeguati accorgimenti tecnici. Devono essere utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica, a meno che non sia dimostrata la loro inapplicabilità, anche con riferimento agli esempi progettuali di cui al Repertorio B;
- c) favorire la riduzione della pericolosità dei corsi d'acqua in caso di piena attraverso una regolare pulizia degli alvei con asportazione di materiale ingombrante e di quanto può ostacolare il regolare deflusso delle acque;
- d) favorire ove possibile la sostituzione di opere di difesa del suolo di tipo tradizionale relativi a corsi d'acqua naturali, con sistemazioni di ingegneria naturalistica. A tal fine i manufatti in calcestruzzo, muratura, scogliera o prismata in caso di ripristino o adeguamento funzionale, non possono essere riparati o ristrutturati ma devono essere sostituiti con interventi di rinaturazione delle sponde. E' opportuno non mutare la tipologia costruttiva e lo stile di opere idrauliche, o connesse ai corsi d'acqua, che siano dotate di valore o riconoscibilità storico – architettonica.

ART. 7 – ATTIVITÀ SOGGETTE A NULLA OSTA, AUTORIZZAZIONI O PERMESSI, ATTIVITA' VIETATE, TOMBINATURE E NUOVE OPERE

• **Attività con semplice nulla osta**

Le attività consentite, soggette a semplice nulla osta, sono quelle che vengono eseguite nella fascia di rispetto sino anche alle scogliere (difese radenti, costruite esternamente alla sponda) senza toccare l'alveo.

È necessario verificare che non siano introdotte alterazioni al regime dell'alveo (art. 59 RD 523/04).

- **Attività soggette a specifico permesso o autorizzazione previste negli art. 97-98 del RD 523/04**

Art. 97. Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del responsabile del procedimento dell'Ente competente e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;
- m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati esserne lesi;
- n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie

alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.

Art. 98. Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti;

e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti

Art. 99. Le opere indicate nell'articolo precedente sono autorizzate dai prefetti, quando debbono eseguirsi in corsi di acqua non navigabili e non compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle opere idrauliche di seconda categoria.

Art. 101. È facoltativo all'autorità amministrativa provinciale di ordinare ed eseguire il taglio degli argini di golena, quando la piena del fiume o torrente sia giunta all'altezza per tale operazione prestabilita dai regolamenti locali, nell'interesse della conservazione degli argini maestri.

Potrà però ai proprietari delle golene essere concesso di stabilire chiaviche nei loro argini secondo progetti da approvarsi dall'autorità suddetta nell'intento di evitare il taglio.

- **Interventi edificatori:**

Qualsiasi tipo di intervento edificatorio che possa influire sia direttamente che indirettamente sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico deve essere supportato da apposita relazione idrogeologico-idraulica.

- **Attività vietate**

Le attività vietate sono quelle previste nell'art. 96 RD 523/04: "sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del Genio civile;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;

-
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- m) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- h) lo stabilimento di molini natanti

- **Tombinatura**

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 152/2006 vige il divieto di copertura dei corsi d'acqua a meno che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10m dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti all'autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, salvo quanto previsto per gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità.

3. Per garantire le finalità di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale previsto dalla vigente normativa, la concessione è gratuita.

4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37, non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

5. il divieto non si applica alle opere di tombinatura esistenti. Qualora la tombinatura esistente, ancorché autorizzata, si manifestasse inadeguata alle esigenze idrauliche del corso d'acqua, l'Amministrazione Comunale potrà ordinarne la rimozione o l'adeguamento della stessa, addebitando gli oneri ed eventuali danni provocati a terzi al concessionario.

- **Verifica di compatibilità idraulica di nuove opere**

Le nuove opere interferenti direttamente o indirettamente con il regime del corso d'acqua potranno essere realizzate solo se idraulicamente compatibili.

Le opere di rilevante importanza, quali: traverse fluviali, nuove derivazioni, drizzagni, nuove arginature, ponti ed attraversamenti (gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) di luce superiore a 6 metri e simili, dovranno essere realizzate secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle Fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n°2/99).

È facoltà del Comune richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di tale direttiva anche per i manufatti di dimensioni inferiori. Il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica

attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1m.

In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori, in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

È comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrate.

In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamenti per erosione del corso d'acqua.

I manufatti di attraversamento dovranno essere dimensionati tenendo conto di eventuali progetti o necessità di ampliamenti futuri del corso d'acqua o di possibile aumento del carico idraulico. I manufatti dovranno inoltre essere verificati nei riguardi del possibile trasporto solido dello specifico corso d'acqua, al fine di ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiali sedimentabili o flottanti.

ART. 8 – SCARICHI IDRICI

Il Comune autorizza le strutture di scarico idrico nei suoi aspetti di tipo idraulico quantitativo delle acque recapitate. L'autorizzazione deve rispondere a quanto previsto dalle Norme d'Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (art 12) e la successiva direttiva.

Il richiedente, attraverso uno studio idraulico, deve verificare:

- le portate da smaltire a mezzo delle reti di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche;
- l'ubicazione dei punti di scarico nei corpi idrici ricettori.

Dovrà essere in ogni caso dimostrata, attraverso uno studio idraulico, la capacità del corso d'acqua ricettore a smaltire senza conseguenze le portate scaricate

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati dal DGR 7/7868 sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali ed industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

ART. 9 – RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

La DGR n. 7/13950 del 2003 prevede, in caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino, che potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge 47/85 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive":

Opere eseguite su suolo di proprietà dello Stato o di enti pubblici

-
1. Qualora sia accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi da amministrazioni statali in assenza di concessione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello stato o di enti pubblici, il sindaco ordina, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.
 2. La demolizione è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

ART. 10 – AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dall'ente competente: Parco Agricolo Sud Milano.

ART. 11 – PROCEDURE PER CONCESSIONI DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'Amministrazione Statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

L'art.115 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 riporta che le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 37, non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

I privati interessati alla modifica o utilizzo delle aree demaniali devono presentare domanda all'Agenzia del Demanio per le aree del Demanio Statale o alla Regione Lombardia – Sedi Territoriali di riferimento provinciale (Direzione Generale Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile) e alla Struttura Interventi in materia di opere pubbliche e di genio civile (Direzione Generale Opere

Pubbliche, Pol. per la Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica) nel caso in cui l'area appartenga al Demanio Regionale, secondo quanto disposto dalla D.g.r. n. 7/20212 del 14 gennaio 2005.

ART. 12 – CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

Il Comune applicherà annualmente per le strutture di attraversamento, di viabilità superficiale e sotterranea, per gli scarichi in acqua e per le occupazioni di aree demaniali, i canoni regionali di Polizia Idraulica previsti dall'Allegato C del DGR 7/13950/03 alle attività autorizzate.

TITOLO III: Procedure autorizzative ed adempimenti

ART. 13 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

L'Operatore che intende effettuare:

- a) la realizzazione di nuove opere ed infrastrutture idrauliche;
- a) la manutenzione su opere ed infrastrutture idrauliche esistenti non di sua concessione,

dovrà richiedere l'autorizzazione.

Tale domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società o ente richiedente, completa di indicazione della ragione sociale, della sede, del codice fiscale della Società, allegando il relativo progetto con la documentazione tecnica sull'intervento, le garanzie fideiussorie ed una polizza assicurativa per la copertura di responsabilità per danni a terzi.

Nella domanda il rappresentante della società o ente richiedente dovrà espressamente dichiarare di essere a conoscenza e di accettare integralmente i contenuti di cui alla presente Normativa e che la richiesta di autorizzazione è presentata in conformità a detti contenuti.

La domanda è finalizzata ad ottenere dal Comune la relativa autorizzazione all'intervento sul suolo e sottosuolo demaniale e nelle infrastrutture idrauliche.

ART. 14 – DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA

Il richiedente dovrà allegare la seguente documentazione tecnica, in formato cartaceo ed elettronico, a supporto della richiesta di autorizzazione per interventi riguardanti:

- a) la realizzazione di nuove opere ed infrastrutture;
- b) la manutenzione su opere ed infrastrutture idrauliche esistenti non di sua concessione.

La documentazione tecnica dovrà contenere la Relazione di progetto comprensiva dei dati costruttivi, tecnologici ed i costi dell'intervento con elaborati grafici riferiti all'intero tracciato ed a ciascuna eventuale tratta elementare dell'intervento in oggetto.

Essa dovrà riportare :

- planimetria generale a livello comunale (scala 1:10.000) con indicazione dei tratti di nuova installazione o di manutenzione effettuati;
- elaborati di progetto (scala 1:1000 - 1:500) dell'intero tracciato da eseguire e di ciascuna tratta elementare con le modalità d'intervento;
- sezioni trasversali e longitudinali quotate dei tratti di percorso interessati in scala 1:1000 - 1: 500;
- particolari costruttivi dei manufatti e delle apparecchiature in scala 1:20 o superiori;
- indagini di campagna (geofisiche, geotecniche, idrogeologiche) con i risultati ottenuti;
- documentazione fotografica a terra ed aerea.

Il progetto deve essere firmato da uno o più tecnici abilitati ed iscritti al relativo Albo professionale.

ART. 15 - ITER AUTORIZZATIVO

1. L'Ufficio, ricevuti dal protocollo comunale l'istanza di autorizzazione e la documentazione tecnica:
 - a) istruisce la pratica;
 - b) verifica la conformità della richiesta rispetto agli indirizzi di Programmazione triennale ed annuale, approvati in sede di riunioni di coordinamento;
 - c) valuta la congruità del progetto con le disposizioni tecniche vigenti.
2. L'Ufficio comunica formalmente al richiedente l'avvio dell'istruttoria della domanda allegando eventuali richieste di integrazioni e/o di modifiche.
3. L'Ufficio assume ogni utile informazione presso altri settori comunali, Enti, Aziende e Privati interessati a vario titolo agli interventi di cui si richiede l'autorizzazione.
4. Le informazioni sono volte a verificare le eventuali sovrapposizioni con altre attività
5. Conclusa questa fase l'Ufficio può effettuare una riunione con il Richiedente per una valutazione congiunta.
6. In caso di necessità, l'Ufficio può attivare la Conferenza dei Servizi.
7. Il periodo di convocazione e di svolgimento della Conferenza, interrompe i tempi di conclusione dell'iter autorizzativo.
8. L'istruttoria può concludersi con:
 - a) Il rigetto della domanda.
 - b) Il diniego va supportato da una relazione tecnico-amministrativa che specifichi le motivazioni del rigetto, o indichi le modifiche sostanziali che devono essere apportate alla richiesta.
 - c) Il rigetto della domanda va effettuato entro 30 gg lavorativi dall'inizio dell'istruttoria. Il richiedente può ripresentare la domanda corredata di un nuovo progetto che tenga conto dei rilievi dell'Ufficio.

-
9. L'autorizzazione del progetto deve elencare:
- a) le prescrizioni tecniche da seguire nell'esecuzione dei lavori;
 - b) le procedure e le modalità di svolgimento dei lavori;
 - c) il tipo di convenzione da sottoscrivere con le garanzie fideiussorie richieste.
10. L'iter autorizzativo va concluso dall'Ufficio entro 90 (novanta) giorni lavorativi dall'inizio dell'istruttoria, sempre che non siano stati interrotti i tempi, come precedentemente indicato.
11. L'Ufficio espleta l'istruttoria, provvede a stipulare la convenzione con il Richiedente, dopo di che rilascia l'autorizzazione.

ART. 16 - AUTORIZZAZIONE E CONVENZIONE

1. L'Ufficio, nell'autorizzazione sulla base del progetto e dell'iter effettuato indicherà:
- a) l'ubicazione dell'intervento con riferimento alla toponomastica e gli elementi correlati (capisaldi, intersezioni stradali, numerazione civica, etc.);
 - b) la tipologia dell'intervento con le prescrizioni e/o le raccomandazioni da osservare.
2. L'operatore, durante l'esecuzione dei lavori, se dovessero rinvenire canalizzazioni, impianti o manufatti che interferiscono anche solo parzialmente con le opere in corso, nonostante le indagini preliminari effettuate, sono obbligati a darne immediata comunicazione all'Ufficio. Ogni intervento aggiuntivo a quello previsto è a cura e spese dell'esecutore dei lavori.
3. Qualora in sede di esecuzione dei lavori dovesse risultare necessario apportare al Progetto Esecutivo variazioni in corso d'opera che non alterino i dati fondamentali del Progetto, tali variazioni potranno essere eseguite.

4. L'operatore deve preventivamente concordare le variazioni con l'Ufficio Tecnico Comunale e trasmettere il progetto modificato per l'approvazione delle modifiche.

5. Tutte le modifiche apportate in corso d'opera dovranno essere consegnato su supporto elettronico riportando il "come costruito".

ART. 17 – PRONTO INTERVENTO

17.1

I pronti interventi sul reticolo minore sono attuati dal Comune sulla base della dgr n. 7/7867 del 2002 e delle relative linee guida (dduo n°7745 del 2002), in parte modificati dalla DGR 3400/2006.

Al verificarsi di una calamità naturale (alluvioni, piene, frane ed altre calamità naturali) i lavori di pronto intervento possono essere avviati in base a due procedure:

1. con verbale di somma urgenza;
2. con verbale d'urgenza.

In base all'evento calamitoso verificatosi il Comune informa la Sede Territoriale della Regione Lombardia (STER) che provvederà a inviare un tecnico per effettuare un sopralluogo.

Nell'espletamento delle attività sarà utilizzata, come base, una delle sei schede predisposte dalla Regione.

17.2

Nel caso in cui i lavori delle opere di pronto intervento ricadano in aree di tutela ambientale, è necessario attivare una procedura che consenta di rendere compatibile l'esigenza di immediato inizio dei lavori a tutela della pubblica incolumità, con l'adozione delle possibili salvaguardie degli aspetti ambientali (punto 4, Allegato, d.g.r. n. 7/7867).

Titolo IV: Regime tariffario e sanzionatorio

ART. 18 – RISCOSSIONE DEI CANONI

Il Comune in applicazione del comma 14 del DGR 7/13950/03 procede alla riscossione dei canoni di polizia idraulica secondo quanto previsto dall'Allegato C.

ART. 19 - REVOCA AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione potrà essere revocata, in presenza di:
 - a) reiterate violazioni dell'impresa esecutrice dei lavori delle condizioni previste nell'atto di autorizzazione;
 - b) violazioni delle norme di legge o dei regolamenti vigenti;
 - c) mancata manutenzione o uso improprio del diritto di occupazione del suolo o l'esercizio dello stesso in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti.

Qualora un'opera, ancorché autorizzata, si manifestasse inadeguata alle esigenze idrauliche del corso d'acqua, l'Amministrazione Comunale potrà ordinare la rimozione della stessa, addebitando oneri ed eventuali danni provocati al concessionario.

Le opere, interessanti i corsi d'acqua con portata continua, non autorizzate dovranno invece essere rimosse a carico dei proprietari o concessionari con ricostruzione dell'alveo con sezione a cielo aperto.

2. La revoca subentrerà dopo formale contestazione da parte del Comune ed inosservanza, da parte dell'operatore, dell'invito a rimuovere, nei termini assegnati, le cause contestate.

TITOLO V: Norme finali

ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni e alle norme vigenti in materia. Dovranno inoltre essere scrupolosamente osservate le norme vigenti in materia di sicurezza che regolano la costruzione di reticoli idraulici.
2. Il presente Regolamento deve essere verificato, approvato ed adottato dal Consiglio Comunale.
3. Il presente Regolamento sostituisce, abrogandole, tutte le analoghe disposizioni già esistenti negli altri regolamenti comunali vigenti.

ART. 21 – NORME DI RIFERIMENTO

Sono riportati i titoli di n. 58 provvedimenti. L'ufficio dovrà tenere aggiornato l'elenco integrandolo con i successivi provvedimenti.

NORME NAZIONALI

REGIO DECRETO

1. Rd 2669/37 - Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e delle opere di bonifica
2. Rd 1775/33 – Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici
3. Rd 827/24 - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato
4. Rd 523/1904 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie
5. Rd 368/1904 - Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico

-
6. Rd 2278/1865 allegato F

LEGGI NAZIONALI

7. L 1/03 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia
8. L 59/97 - Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa
9. L 37/94 - Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche
10. L 36/94 - Disposizioni in materia di risorse idriche
11. L 225/92 – Istituzione del servizio nazionale della protezione civile.
12. L 394/91 - Legge quadro sulle aree protette
13. L 183/89 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo
14. L 8/8/85 – Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale
15. L 4/2/63 N129 – Piano regolatore generale degli acquedotti
16. L 27/12/53 N959 – Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici
17. L 29/6/1939 N1497 – Protezione delle bellezze naturali
18. L 47/85 - Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

DPR

19. DPR 24/5/2001 - Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri.
20. DPR 18/2/1999 n.238 – Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n.36, in materia di risorse idriche
21. DPR 14/4/93 - Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica
22. DPR 24/5/1988 n.236 - Attuazione della direttiva CEE n. 80 / 778 concernente la qualità delle acque destinate, al consumo umano, ai sensi dell' art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

DM

23. Dm 258/98 - Regolamento per la rideterminazione dei canoni
24. Decreto 1 agosto 1996 – Metodo per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato
25. DM 11/3/88 – Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione

DPCM

26. Dpcm 22/12/2000 - Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni
27. Dpcm 12/10/2000 - Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia ambientale

Delibera Comitato Interministeriale Ambiente

28. DCIA 4/2/77 – Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art.2, lettere b), d) 1976, n.319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

DL

29. DL 11/11/02 n.251 – Misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia

DLGS

30. Dlgs 18/8/2000 n.267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
31. Dlgs 11/5/1999 n.152 - Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento
32. Dlgs 31/3/98 n.112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali
33. Dlgs 3/4/2006 n.152 – Norme in materia ambientale
34. Dlgs 8/11/2006 n.284 - Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale

LC

35. Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

NORMATIVE REGIONALI

LEGGI REGIONALI

- 36. Lr 5/1/2000 n 1 - Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia
- 37. Lr 10/12/98 n 34 - Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali
- 38. Lr 29/10/98 n 22 - Riforma del trasporto pubblico
- 39. Lr 41/97 – Prevenzione del rischio geologico
- 40. Lr 18/97 – Competenze di tutela dei beni ambientali
- 41. Lr 41/88 - Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979 n. 32 concernente “Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d' acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale”
- 42. Lr 59/84 - Riordino dei consorzi di bonifica
- 43. Lr 86/83 - Piano generale delle aree regionali protette
- 44. Lr 34/73 - Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche
- 45. Lr 8/98 - Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale

DGR

- 46. Dgr 25/1/2002 n.7/7868 - Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art.3 comma 114 della l.r. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica.”
- 47. Dgr 25/1/2002 n.7/7867 – Trasferimento delle funzioni alle province, ai comuni e alle comunità montane concernenti la progettazione, l'esecuzione e la gestione delle opere di pronto intervento, relative alle aree, ai manufatti e alle infrastrutture di proprietà dei singoli enti ai sensi

della l.r. 5 gennaio 2000, n.1, art.3, comma 110 ed approvazione del regolamento di attuazione

48. Dgr 6/47310 del 22/12/99

49. Dgr 20/12/1996 n.6/23339 – Adempimenti previsti dal 2° comma dell'art.8 della legge 5 gennaio 1994, n.36 'Disposizioni in materia di risorse idriche'

50. Dgr 18/5/1993 n.5/36147 – Criteri ed indirizzi relativi alla componente geologica nella pianificazione comunale

51. Dgr 7/1767 del 24/10/2000

52. Dgr 7/1974 del 8/11/2000

53. Dgr IV/7633 del 8/4/1986

54. Dgr 7/818 del 3/8/2000: Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano

DCR

55. Dcr 26/3/86 n. 4/213 - Suddivisione in comprensori di bonifica del territorio regionale non già classificato di montagna, ai sensi dell'art.5 della L.R. 26 novembre 1984, n.59.

DGUO

56. Dguo 13/12/2002 n.25125 - Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Approvazione dei decreti e disciplinari tipo di polizia idraulica concernenti autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali. – d.g.r. n.7/7868 del 25 gennaio 2002.

57. Dguo 8/5/2002 n.7745 – Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Opere di pronto intervento l.r.14 agosto 1973, n.34. Ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000, n.1, art.3, comma 110 “sono trasferite ai Comuni e alle Comunità Montane le funzioni concernenti la progettazione, l'esecuzione e la gestione delle opere di difesa del suolo relative alle aree, ai manufatti

e alle infrastrutture di proprietà di singoli enti, ivi comprese le opere di pronto intervento, di monitoraggio e di prevenzione”. I pronti interventi sul reticolo minore sono trasferiti ai Comuni o alle Comunità Montane, ai sensi della d.g.r. n.7868/2002. Approvazione delle linee guida.

DIRETTIVE

58. Direttiva CEE 92/43 - Conservazione habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche

Riepilogo delle competenze

Le competenze sul reticolo idrico sono così ripartite:

| Competenza | Tipologia di reticolo | Normativa di riferimento per attività vietate o soggette ad autorizzazione nelle fasce di rispetto |
|----------------------|------------------------------|---|
| Regionale | Principale | Regio Decreto 523/1904 |
| Consorzi di bonifica | Bonifica | Regio Decreto 368/1904 |
| Comunale | Minore | Regio Decreto 523/1904 |
| Privati | Privato | Codice Civile e 1775/33 |